

COMUNE DI CASAZZA
(PROVINCIA DI BERGAMO)

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE**

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

“Legge quadro sull’inquinamento acustico”

D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ”

D.P.C.M. 1 MARZO 1991

**“Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

I Tecnici Relatori

Bergamo, febbraio 2000

INDICE

Articolo 1.	Finalità	3
Articolo 2.	Elementi costitutivi del piano di classificazione acustica	4
Articolo 3.	Definizioni	5
Articolo 4.	Classi di destinazione d'uso del territorio	10
Articolo 5.	Valori limite di emissione	12
Articolo 6.	Valori limite assoluti di immissione	13
Articolo 7.	Valori limite differenziali di immissione.....	14
Articolo 8.	Valori di attenzione.....	15
Articolo 9.	Valori di qualità.....	16
Articolo 10.	Competenze del Comune	17
Articolo 11.	Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico.....	19
Articolo 12.	Classificazione acustica del territorio comunale.....	20
Articolo 13.	Zone di Classe I - Aree particolarmente protette	21
Articolo 14.	Zone di Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	22
Articolo 15.	Zone di Classe III - Aree di tipo misto	23
Articolo 16.	Zone di Classe IV - Aree di intensa attività umana	25
Articolo 17.	Zone di Classe V - Aree prevalentemente industriali	27
Articolo 18.	Zone di Classe VI - Aree esclusivamente industriali	28
Articolo 19.	Disposizioni in materia di impatto acustico in fase di Concessione Edilizia, Licenza d'Uso, Nulla Osta all'Esercizio	29
Articolo 20.	Piani di risanamento acustico.....	32
Articolo 21.	Norme speciali per attività temporanee	34
Articolo 22.	Regolamentazione per il suono delle campane	36
Articolo 23.	Ordinanze contingibili ed urgenti	37
Articolo 24.	Sanzioni.....	38
Articolo 25.	Validità ed efficacia	40

Articolo 1. Finalità

1. Le presenti Norme sono finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico nel territorio del Comune di Casazza, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini e la salubrità dell'ambiente.

2. Le Norme costituiscono elemento necessario al fine di una corretta ed efficace attuazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

3. Oltre alla puntuale definizione dei limiti di rumorosità ammissibili per le singole zone acustiche, le presenti Norme si prefiggono di individuare i soggetti cui competono gli eventuali interventi di risanamento, disciplinano le modalità e i tempi degli stessi interventi di risanamento, nonché le misure cautelari, sia di carattere d'urgenza sia permanenti per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

4. Le Norme assumono come riferimento legislativo la Legge 26 ottobre 1995 n. 447, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995 ed i relativi decreti attuativi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, pubblicato sulla G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991, nonché le Leggi 8 luglio 1986, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 2. Elementi costitutivi del piano di classificazione acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale si compone di:
 - a) Elaborato n. 1 - Relazione Tecnica
 - b) Elaborato n. 2 - Norme Tecniche di Attuazione
 - c) Tavola n. 1: - “Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche”
 - d) Tavola n. 2: - “Punti di misura - Grado di sofferenza acustica nel territorio comunale”

2. Lo schema di classificazione riportato nella planimetria contenuta nella Tavola n. 1 farà fede salvo contrasto con la norma scritta che prevale. Per le cartografie si utilizza la seguente legenda:

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	verde chiaro	Piccoli punti, bassa intensità
II	verde scuro	punti grossi, alta densità
III	giallo	Linee orizzontali, bassa densità
IV	arancione	Linee verticale, alta densità
V	rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
VI	blu	Linee verticali, bassa densità

Articolo 3. Definizioni

1. Per le presenti norme vengono assunte, in conformità alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 1° marzo 1991, al D.M. 31 ottobre 1997 e al D.P.C.M. 05 dicembre 1997, le seguenti definizioni:

i) Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ii) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

iii) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

iv) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse;

v) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

vi) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

vii) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

viii) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

ix) Livello di pressione sonora L_p [dB]

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p_0^2}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

x) *Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq, T}$ [dB] (o L_{eq} [dB])*

È definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq, T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora; p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq, T}$ esprime il livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato.

xi) *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'. $L_{Aeq, T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)])*

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq(A), T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione. $L_{Aeq, T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato.

xii) *Livello percentile L_N [dB o dB(A)]*

È il livello di pressione sonora che è superato per il N per cento del tempo di misura, espresso in dB. (ad esempio il livello L_{90} rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati

(in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651; in tal caso l'unità di misura è il dB(A))

xiii) Livello di valutazione del rumore aeroportuale- L_{VA} [dB(A)]

É il parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. 31 ottobre 1997

xiv) Livello di rumore residuo - L_r [dB(A)]

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

xv) Livello di rumore ambientale - L_a [dB(A)]

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

xvi) Livello differenziale di rumore

É la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_a) e quello del rumore residuo (L_r).

xvii) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

xviii) Rumori con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

xix) Tempo di riferimento - T_r

É il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

xx) Tempo di osservazione - T_o

É un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

xxi) Tempo di misura - T_m

É il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

2. I valori di cui alle precedenti lettere "e", "f", "g", "h", sono definiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 447/95 e determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Articolo 4. Classi di destinazione d'uso del territorio

1. La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche è basata sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che viene integralmente riportate nella tabella seguente:

Tabella 1
Classificazione del territorio comunale (Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 97)

<p><i>Classe I - Aree particolarmente protette</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p><i>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p><i>Classe III - Aree di tipo misto</i></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. La descrizione delle classi territoriali di riferimento costituisce solo indicazione di massima. La classificazione effettiva del territorio comunale è quella risultante dalle specifiche Tavole di zonizzazione.

Articolo 5. Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' e alle classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 che viene di seguito riportata integralmente:

Tabella 2
Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Articolo 6. Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. I valori limite di assoluti di immissione, riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' e alle classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Tabella 3
Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 7. Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.

2. I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e sono di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno.

3. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i limiti differenziali non si applicano:

- nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);
- se valgono entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e
 - b) il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, vengono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale anche gli impianti a ciclo produttivo continuo così come definiti dall'articolo 2 dello stesso decreto, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Articolo 8. Valori di attenzione

1. I valori di attenzione, riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' e alle classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e sono riportati nella tabella seguente:.

Tabella 4
Valori di attenzione - L_{eq} in dB(A) (articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I – Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Articolo 9. Valori di qualità

1. I valori di qualità, riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' e alle classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Tabella 5
Valori di qualità (Leq in dB(A)) - Tabella D del D.P.C.M. 14.11.97

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 10. Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285;
- f) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - 1) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio

per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

- 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate ai sensi del presente articolo;
- 4) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, il Comune si può avvalere dei competenti servizi della A.S.L. e/o delle strutture della Agenzia Regionale dell'Ambiente di cui alla Legge 21 gennaio 1994, n° 61, quando istituita ed operante.

Articolo 11. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito, anche in quanto riconducibili alla competenza comunale:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, come stabiliti ai sensi della normativa vigente e dalla zonizzazione acustica;
- b) i provvedimenti e le prescrizioni relativi agli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- c) la pianificazione urbanistica e gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
- d) l'eventuale Piano Urbano del Traffico, di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, tra le cui finalità figura la riduzione dell'inquinamento acustico, come specificato dalle Direttive emanate dal Ministero LL.PP. in G.U. n. 146 del 24 giugno 1995;

Articolo 12. Classificazione acustica del territorio comunale

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi definite nell'articolo 4 (Tabella 1) e riportate nelle tavole di zonizzazione allegate. All'interno di ciascuna zona acustica omogenea valgono i limiti di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità definiti negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 ed elencati nelle tabelle 2, 3, 4 e 5.

2. La classificazione delle singole zone viene operata avendo a riferimento il criterio di prevalenza delle attività insediate e degli altri parametri di valutazione dettagliatamente descritti nella relazione Tecnica di accompagnamento alla zonizzazione.

3. In sintonia con quanto previsto all'articolo 4, lettera a), della Legge 447/95 e con quanto specificato nella Relazione Tecnica, si determina, come criterio basilare ai fini della formazione della zonizzazione, che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possono assumere limiti assoluti, riferiti ai valori di qualità, che differiscano più di 5 dB(A). A questo scopo vengono individuate ove necessario delle "fasce di transizione" interposte tra zone appartenenti a classi con limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che non corrispondono, quanto a contenuti, alla descrizione delle classi data nell'articolo 4, e che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due.

4. Con la sola eccezione di quelle poste ai limiti delle strade ad elevato volume di traffico, le "fasce di transizione" vengono individuate per quanto possibile nel perimetro delle zone appartenenti alla classe con i limiti più elevati.

Articolo 13. Zone di Classe I - Aree particolarmente protette

1. Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale nelle quali i livelli più contenuti di rumorosità risultano indispensabili per la loro corretta utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo ed allo svago, aree di particolare interesse urbanistico, intendendo come tali anche zone di particolare interesse sotto il profilo naturalistico, culturale, storico ed architettonico, nonché aree destinate a parchi, anche privati di rilevante importanza che assumono valenza di attrezzatura di livello urbano e territoriale.

2. Sono assegnate alla classe I le seguenti aree del territorio comunale:

- i) un area comprendente la Scuola Elementare e la Scuola Media Statale nell'abitato di Casazza;
- ii) l'area del Cimitero nell'abitato di Casazza;
- iii) le aree boschive nella parte est del territorio comunale, al confine con i Comuni di Monasterolo del Castello e di Grone, ad eccezione delle aree classificate come zone di classe II (articolo 14.iii) o di classe III (articolo 15.vii);
- iv) le aree boschive nella parte ovest del territorio comunale, al confine con i Comuni di Gaverina Terme, Albino e Vigano S. Martino, ad eccezione delle aree classificate come zone di classe II (articolo 14.iv) o di classe III (articolo 15.viii, articolo 15.ix e articolo 15.x);
- iv) le aree boschive nella parte nord del territorio comunale, al confine con i Comuni di Spinone al Lago e Gaverina Terme.

3. Per tutti i fabbricati di nuova realizzazione localizzati in aree ricadenti nella Classe I si rende obbligatoria in fase di rilascio di licenza d'uso la verifica dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 97, comprovata da una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica.

Articolo 14. Zone di Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

1. Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale interessate prevalentemente da traffico veicolare locale (strade di distribuzione interna e strade con accorgimenti di protezione della percorribilità pedonale e ciclabile), con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali, direzionali ed artigianali di servizio ed assenza di attività distributive di grossa entità, industriali ed artigianali produttive.

2. Sono assegnate alla classe II le seguenti aree del territorio comunale:

- i) le aree residenziali dell'abitato di Casazza comprese tra la Strada Statale n. 42 e la Strada Provinciale n. 39, non direttamente prospicienti a queste, ad eccezione delle aree classificate come zone di classe I (articolo 13.i e articolo 13.ii) o di classe III (articolo 15.i, articolo 15.ii e articolo 15.iii) o di classe IV (articolo 16.i);
- ii) le aree residenziali dell'abitato di Mologno;
- iii) un'area comprendente gli insediamenti residenziali di Molini, di Colognola, della Località Fornaci ed una fascia di transizione che si estende a nord fino al confine con il comune di Monasterolo del Castello e a sud fino al confine con il comune di Grone;
- iv) una fascia di transizione nella zona boschiva ad ovest della parte urbanizzata, che si estende da nord a sud dal confine con il Comune di Gaverina al confine con il comune di Vigano San Martino.

3. Per tutti i fabbricati di nuova realizzazione localizzati in aree ricadenti nella Classe II si rende obbligatoria in fase di rilascio di licenza d'uso la verifica dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 97, comprovata da una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica,.

Articolo 15. Zone di Classe III - Aree di tipo misto

1. Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale interessate da intenso traffico veicolare locale e di attraversamento (strade primarie e secondarie di interesse locale con prevalente componente di traffico leggero), con media densità di popolazione, con presenza di uffici, attività commerciali, terziarie-direzionali in genere, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali.

2. Sono assegnate alla classe III le seguenti aree del territorio comunale:

- i) la Strada Provinciale n. 39 ed una fascia di territorio comprendente la prima fila di fabbricati ad essa adiacenti sui due lati, con esclusione dell'area classificata come zona di classe IV (articolo 16.v e articolo 16.vii) o di classe V (articolo 17.i);
- ii) un'area del centro abitato di Casazza comprendente Piazza Pieve, Viale delle Vittorie, la prima parte di Via Don Zinetti e i fabbricati ad esse prospicienti, ad eccezione dell'area della Scuola Materna;
- iii) una fascia di transizione nell'abitato di Casazza adiacente a ovest alla zona classificata come di classe IV (articolo 16.i);
- iv) le aree nella parte del territorio comunale compresa tra la Strada Statale n. 42, Via Isonzo, il Fiume Cherio e il confine con il Comune di Monasterolo del Castello, nonché le aree agricole a est del Fiume Cherio presso il confine con il Comune di Monasterolo del Castello;
- v) una fascia di transizione ad est dell'area classificata come zona di classe IV (articolo 16.iii);
- vi) le aree agricole e con insediamenti produttivi nella parte del territorio comunale a est della Strada Statale n. 42 e a sud di Via Fornaci, ad esclusione delle aree classificate come zone di classe IV (articolo 16.ii);

- vii) una fascia di transizione ad est dell'area classificata come zona di classe IV (articolo 16.ii) e nella zona boschiva presso il confine con il Comune di Grone;
- viii) l'area adiacente ad ovest alla Strada Provinciale n°39, classificata dal P.R.G. come zona D3 ("Esercizio di attività termali") ad esclusione delle aree classificate come zone di classe IV (articolo 16.v) o di classe II (articolo 14.iv);
- ix) le aree agricole e gli insediamenti presso Via Tagliati, nella parte del territorio comunale ad ovest della Strada Provinciale n. 39 e a sud Via Cà Nova;
- x) una fascia di transizione nelle aree boschive a ovest della zona classificata come di classe IV (articolo 16.vii), che si estende a sud fino al confine con il Comune di Vigano San Martino;
- xi) una fascia di transizione adiacente a sud e ad ovest alla zona classificata come di classe IV (articolo 16.vi).

3. Per tutti i fabbricati di nuova realizzazione localizzati in aree ricadenti nella Classe III si rende obbligatoria in fase di rilascio di licenza d'uso la verifica dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 97, comprovata da una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica,.

Articolo 16. Zone di Classe IV - Aree di intensa attività umana

1. Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale interessate da intenso traffico veicolare (strade primarie di interesse locale ed assi di scorrimento urbani ed extraurbani), con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione, nonché le aree con limitata presenza di industrie.

2. Sono assegnate alla classe IV le seguenti aree del territorio comunale:

- i) la Strada Statale n. 42 ed una fascia di territorio comprendente la prima fila di fabbricati adiacenti sui due lati alla Strada Statale n. 42, con esclusione delle aree classificate come zone di classe V (articolo 17.i);
- ii) un'area comprendente gli insediamenti produttivi e le zone agricole ad est della Strada Statale n. 42, presso il confine con il territorio del Comune di Vigano San Martino;
- iii) un'area comprendente gli insediamenti produttivi ad est della Strada Statale n. 42, compresa tra questa, Via Fornace e Via Isonzo;
- iv) un'area compresa tra Strada Statale n. 42 e la Strada Provinciale n°39, a nord delle aree classificate come zona di classe V (articolo 17.i);
- v) un'area adiacente alla Strada Provinciale n°39, classificata dal P.R.G. come zona D3 ("Esercizio di attività termali") limitatamente alla parte comprendente gli insediamenti produttivi;
- vi) un'area comprendente gli insediamenti produttivi adiacenti ad est a Via Suardi, presso il confine con il territorio dei Comuni di Spinone al Lago e di Monasterolo del Castello;
- vii) una fascia di transizione a nord, a ovest e a sud delle aree classificate come zona di classe V (articolo 17.i).

3. Per tutti i fabbricati di nuova realizzazione localizzati in aree ricadenti nella Classe IV si rende obbligatoria in fase di rilascio di licenza d'uso la verifica dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 97, comprovata da una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica,.

Articolo 17. Zone di Classe V - Aree prevalentemente industriali

1. Rientrano in questa classe le aree interessate unicamente da insediamenti Industriali.
2. Sono assegnate alla classe V le seguenti aree del territorio comunale:
 - i) le aree comprendenti gli insediamenti industriali e artigianali tra la Strada Statale n. 42 e la Strada Provinciale n. 39 e ad ovest di quest'ultima, classificate dal P.R.G. come zone D1 ("insediamenti produttivi di completamento"), D2 ("Esercizio di attività estrattive") e DA ("insediamenti produttivi in fase di attuazione"), ad eccezione delle aree classificate come zone di classe IV (articolo 16.iv e articolo 16.vii) o di classe III (articolo 15.i e articolo 15.ix).
3. Nelle aree ricadenti nella Classe V, urbanisticamente destinate ad insediamenti produttivi, le concessioni per la realizzazione di nuovi edifici comprendenti anche la funzione residenziale devono contenere il vincolo di destinazione della parte residenziale alla sola abitazione del custode e/o titolare dell'attività. Per le strutture relative alle parti residenziali di tali fabbricati si rende obbligatoria in fase di rilascio di licenza d'uso la verifica dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 97, comprovata da una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica,.

Articolo 18. Zone di Classe VI - Aree esclusivamente industriali

1. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente industriali prive di insediamenti abitativi.
2. Nessuna area del territorio comunale è assegnata alla classe VI.
3. Nelle aree ricadenti nella Classe VI, urbanisticamente destinate ad insediamenti produttivi, le concessioni per la realizzazione di nuovi edifici non possono comprendere parti destinate anche alla funzione residenziale.

Articolo 19. Disposizioni in materia di impatto acustico in fase di Concessione Edilizia, Licenza d'Uso, Nulla Osta all'Esercizio

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, le domande di Concessione Edilizia e/o di Licenza d'Uso e/o di Nulla Osta all'Esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali con superficie utile coperta superiore a 1.500 mq, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

2. Il Sindaco può prescrivere, in fase di rilascio della Concessione Edilizia e/o della licenza d'uso e/o del nulla osta all'esercizio degli insediamenti e/o attività di cui al presente articolo, l'adozione delle misure necessarie a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

3. E' fatto obbligo di produrre una relazione di valutazione del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici
- e) nuovi insediamenti residenziali posti a meno di 100 metri da: strade di tipo A, B e C secondo la classificazione del D.L.vo 285/92, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie o altri sistemi di trasporto su rotaia.

4. E' facoltà del Sindaco richiedere la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali posti a meno di 100 metri da insediamenti produttivi, pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi.

5. Su richiesta del Sindaco, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni
- b) discoteche
- c) pubblici esercizi e circoli privati
- d) impianti sportivi e ricreativi
- e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

Restano ferme le procedure inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere e gli insediamenti soggetti, ai sensi dell'articolo 6 Legge 8 luglio 1986 n. 348.

6. La documentazione di valutazione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95, e con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 15/68. Sino a tale emanazione, la documentazione da produrre comprende:

- valutazione del clima acustico allo stato di fatto, redatta da un tecnico competente in acustica e basata su rilevamenti strumentali nella zona oggetto di intervento;
- previsione dei livelli sonori nella zona interessata ad intervento realizzato;
- qualora i livelli sonori risultassero superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio, descrizione degli interventi previsti per riportare le emissioni entro i predetti limiti, e nuova previsione dei livelli sonori nella zona interessata a seguito di tali interventi.

L'analisi di impatto acustico dovrà tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'attenuazione o l'amplificazione del rumore quali: assorbimento atmosferico,

presenza o assenza di vegetazione, presenza o assenza di eventuali barriere naturali e non, condizioni meteorologiche prevalenti, presenza o assenza di piani riflettenti, ecc. e dovrà comunque contenere rilevazioni e previsioni omogenee riferite ai seguenti parametri espressi in dB(A): L_{eq} (diurno e notturno), L_{10} (diurno e notturno), L_{50} (diurno), L_{90} (notturno).

7. In sede di redazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, qualora gli stessi siano attinenti a zone urbanisticamente classificate come zone omogenee D, comprendendo quindi anche i comparti destinati ad attività terziarie e direzionali, con eventuale presenza di locali destinati a pubblico esercizio, quali bar, ristoranti, o locali commerciali che inducono elevata mobilità, quali centri commerciali, supermercati, ecc., il progetto planivolumetrico dovrà essere corredato da idoneo studio di impatto ambientale relativo al rumore, compreso quello attribuibile ad assi viari già esistenti. Il progetto planivolumetrico dovrà essere adeguato alla minimizzazione dell'impatto ambientale, mentre dovrà essere posta particolare attenzione alla risoluzione dei problemi connessi al traffico generato dalla viabilità di progetto. Dovranno inoltre essere adottate specifiche Norme di attuazione tendenti alla minimizzazione di impatto acustico per quanto attiene gli specifici contributi dei singoli immobili (prescrizioni sui materiali, sulle recinzioni, sulle sistemazioni a terra, sulla distribuzione interna dei locali in relazione al grado di protezione degli ambienti abitativi destinati prevalentemente al sonno e al riposo, ecc.). Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata relativa a zone urbanisticamente classificate C (zone residenziali di espansione) dovranno essere parimenti dotati di analisi di impatto acustico e del conseguente progetto di minimizzazione qualora siano individuati assi viari di progetto che superino per importanza il ruolo della mera distribuzione capillare oppure qualora il comparto si sviluppi in adiacenza ad assi viari, già classificati in classe IV o V.

Articolo 20. Piani di risanamento acustico

1. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di Casazza, o le cui emissioni sonore siano rilevabili nel territorio del Comune di Casazza, sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

2. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse definiti al comma precedente, qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico, comprendente:

- elenco degli interventi di risanamento previsti;
- una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica, con la valutazione del clima acustico esistente e la valutazione previsionale di impatto acustico al termine degli interventi previsti;
- modalità e tempi di realizzazione;
- stima degli oneri finanziari necessari.

3. L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso realizzato entro 24 mesi dalla data di presentazione del piano di risanamento. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale. Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

4. Per le sorgenti mobili, in caso di superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica, il Comune, in coordinamento con lo strumento urbanistico e con l'eventuale Piano Urbano del Traffico di cui all'articolo 36 del D.L.vo 285/92, individua le aree in cui attuare dei piani di risanamento, definisce gli interventi necessari con le relative priorità e i soggetti competenti, ed effettua una stima dei costi e dei tempi di realizzazione.

Articolo 21. Norme speciali per attività temporanee

1. Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore.
2. Tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo rientrano i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali feste popolari, luna park, ecc., le fiere e i mercati, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.
3. Tutte le attività temporanee di cui ai precedenti commi debbono conseguire, prima della loro attivazione, specifica Autorizzazione del Sindaco, che si esprime sentita la competente A.S.L. o le strutture dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente.
4. Fermo restando che le macchine in uso debbono essere silenziate conformemente alle direttive CEE recepite con D.M. 28 novembre 1987 n. 588 e successive modifiche ed integrazioni per le specifiche apparecchiature e macchinari, i titolari di attività temporanee possono richiedere al Sindaco di essere autorizzati all'attivazione dell'attività anche in deroga ai limiti fissati dalle presenti Norme per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà.
5. Il Sindaco, verificata anche tramite la competente A.S.L. o l'Agenzia Regionale dell'Ambiente, che siano rispettate le condizioni di legge, in particolare il citato D.M. 588/87, e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso di macchine e attrezzature, potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee anche in deroga ai limiti previsti, imponendo tuttavia specifiche limitazioni attinenti gli orari di funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

6. In riferimento alle attività temporanee non vengono considerati i limiti differenziali, ma solo il rumore prodotto dalla specifica sorgente disturbante.

7. L'autorizzazione in deroga, salvo in casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente da parte del Sindaco, non potrà essere rilasciata per attività che implicino esiti sonori superiori a quelli fissati dalla classe V: 70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni. Il limite di esito sonoro stabilito per le attività temporanee nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, si intende fissato entro 50 metri dal perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività stesse.

Articolo 22. Regolamentazione per il suono delle campane

1. Visti

- l'articolo 7 della Costituzione Italiana,
- l'articolo 2 della Legge 12/85,
- l'articolo 6 lettera h) della Legge 447/95;

riconoscendo la Repubblica Italiana alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa;

assicurando al contempo la Repubblica alla Chiesa la piena libertà di comunicazione, organizzazione e pubblico esercizio del culto;

tenendo conto che il suono delle campane è il tradizionale e peculiare modo di comunicare della Chiesa coi suoi fedeli, così da divenire un'espressione importante della sua libertà;

essendo il suono stesso per le sue caratteristiche e la sua temporaneità autorizzabile in deroga ai limiti massimi di emissione/immissione fissati dalle norme;

si autorizza il suono delle campane per le funzioni religiose, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 23. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Articolo 24. Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 447/95.

2. Per le infrazioni alle presenti Norme, qualora non già sanzionate ai sensi del richiamato articolo 10 Legge 447/95, si applicano ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 34 n. 383 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative determinate con Ordinanza del Sindaco e di seguito riportate unitamente a quelle di cui all'articolo 10 della Legge 447/95.

i) Per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 Legge 447/95 e articolo 23 delle presenti Norme e ferma restando la responsabilità penale per quanto disposto all'articolo 650 del C.P.

da £. 2.000.000
a £. 20.000.000

ii) Per il superamento dei limiti di emissione e/o di immissione sonora stabiliti

da £. 1.000.000
a £. 10.000.000

iii) Per la mancata richiesta di Autorizzazione per attività temporanea di cui all'articolo 21 delle presenti Norme da

£.500.000
a £. 3.000.000

* Comune di Casazza *
Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale
- Norme Tecniche di Attuazione -

iv) Per il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee, di cui all'articolo 21 delle presenti

Norme	da £.	500.000
	a £.	10.000.000

3. Ai sensi della Legge 447/95 e della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della contestazione.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 447/95.

I relativi proventi sono destinati ad opere di ripristino e/o risanamento ambientale.

Articolo 25. Validità ed efficacia

1. Le presenti Norme hanno validità giuridica a tempo indeterminato.
2. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle Norme hanno efficacia sia nei confronti dei privati, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale esercita i poteri attribuiti dalla vigente Legislazione, con particolare riferimento all'articolo 6.4 del D.P.R. 616 del 24 luglio 77.
4. Le presenti Norme vengono approvate ai sensi dell'articolo 33 della Legge 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 6, comma 2, della Legge 447/95 e del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni ed integrazioni, come Norma integrativa del vigente Regolamento Comunale di Igiene, approvato con delibera Consiliare, sentito il parere delle competenti Commissioni Consiliari.
5. Le Norme entrano in vigore dopo l'espletamento positivo del controllo ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione.
6. Il provvedimento Consiliare di approvazione va pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.